

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	11
Data del provvedimento	26/03/26
Oggetto	
Contenuto	EMERGENZA ABITATIVA: DISPOSIZIONI PER IL PERIODO 01.04.2026 – 31.12.2026 E APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 PER L'UTILIZZO DI APPARTAMENTI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE DI PROPRIETA' DEI COMUNI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

Presidente	LEONARDO ROMAGNOLI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	MARCO BRINTAZZOLI
Parere e visto regolarità	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2026, il giorno 26 del mese di marzo alle ore 11:30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Federica Vannetti	Delegato	11,51%	X	
Borgo San Lorenzo	Leonardo Romagnoli	Presidente	18,84%	X	
Dicomano	Massimiliano Amato	Sindaco	6,26%	X	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	X	
Marradi	Andrea Badiali	Delegato	3,16%	X	
Palazuolo sul Senio	Marco Bottino	Sindaco	1,06%		X
Scarperia e San Piero	Federico Ignesti	Sindaco	12,56%	X	
Vicchio	Cristina Braschi	Delegato	8,38%	X	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli (1395/26)	Delegato	33,00%	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		X
Consulta terzo settore Massimo Coppini	X	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	3	CONVENZIONE EX ART. 15 L. 241/90

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	EMERGENZA ABITATIVA: DISPOSIZIONI PER IL PERIODO 01.04.2026 – 31.12.2026 E APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 PER L'UTILIZZO DI APPARTAMENTI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE DI PROPRIETA' DEI COMUNI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

Presidente	LEONARDO ROMAGNOLI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	MARCO BRINTAZZOLI
Parere e visto regolarità	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	3	Convenzione ex Art. 15 L241/90



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTA la L.R.T. n. 40/2005” e s.m.i. “disciplina del servizio sanitario regionale, che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che:

- nella seduta assembleare di questa S.d.S. del 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti che partecipano al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto a seguito della presa visione degli atti già approvati dai Consigli comunali e dal Direttore generale dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze;
- con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, nel confermare la continuazione della gestione unitaria dei servizi da parte della S.d.S. Mugello ai sensi della L.R.T. n. 44/2014 artt. 71 novies decies e 71 vicies, sono stati trasmessi tutti gli atti richiesti dalla Regione Toscana;
- con deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 modificata dalla LRT n. 44/2014;
- con deliberazione dell’Assemblea n.35 del 24.10.2024 si approvavano le modifiche allo Statuto e alla Convenzione della Società della Salute del Mugello;

VISTI gli atti di questa S.d.S.:

- Deliberazione Assembleare n. 28 del 09.08.2024 con la quale è stato nominato il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, quale Presidente di questa S.d.S.;
- Decreto del Presidente n. 1 del 13.12.2024 di nomina del Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa S.d.S.;
- Provvedimento del Direttore n. 11 del 26.01.2026 è stata rinnovata la nomina della Sig.ra Serena Nenci quale Responsabile dell’Ufficio Bilancio e Programmazione Economica fino al 31.03.2026;
- la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 35 del 29-12-2025 approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2026 e del Bilancio pluriennale 2026/2028

DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento è il Dott. Marco Brintazzoli e che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

CONSIDERATO CHE

- nel periodo compreso dal 01.01.2024 al 31.03.2026 la Società della Salute congiuntamente a vari Comuni consorziati ha gestito per il territorio del Mugello le attività correlate a situazioni di emergenza abitativa di cittadini residenti sul territorio, anche per il tramite di risorse a valere sulla linea di investimenti di cui alla Missione 5 - Componente 2 - Investimento 1- sub-investimento 1.3.1 “*Housing First*” del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza;
- la scadenza dei progetti *housing first*, di cui alla missione sopra indicata è stata posticipata con

- nota prot. n 15122 del 18.11.2025, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, al 30.06.2026;
- nel periodo intercorrente tra il 01.04.2026 e il 31.12.2026, data di scadenza dell'ultimo degli affidamenti per la gestione di appartamenti di Emergenza abitativa si è convenuto con i gestori e i Comuni che fossero prorogati i termini delle singole procedure per allineare le scadenze al 31.12.2026
 - che a seguito delle ristrutturazioni finanziate con fondi PNRR di edifici adibiti a civile abitazione i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero si trovano nella disponibilità di immobili da destinare al servizio di emergenza abitativa, nel dettaglio:
 - o Barberino di Mugello 4 appartamenti siti in frazione Galliano, Corso Marco da Galliano, 3- Fondi PINQUA CUP F48I20000100005 – Capofila Comune
 - o Borgo San Lorenzo 1 appartamento sito in frazione Luco, via Traversi n. 54- Fondi Housing First – Capofila SdS Mugello
 - o Scarperia e San Piero n. 1 appartamento sito in frazione San Piero, via Cardetole n. 1- Fondi Housing First – Capofila SdS Mugello
 - Con provvedimento del direttore n. 22 del 18.03.2026 si è approvato l'avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla co-progettazione dei servizi di emergenza abitativa per gli appartamenti di proprietà pubblica per il periodo dal 01.04.2026 al 31.12.2026;
 - che a partire dal 01.01.2027 la Società della Salute provvederà, in accordo con gli Enti, alla gestione diretta degli appartamenti per l'emergenza abitativa presenti, o che sarà possibile reperire per il tramite del privato sociale;
 - per le attività dal 01.01.2027 saranno previste nel bilancio dell'ente risorse adeguate alla copertura delle spese derivati dalla gestione del progetto;
 - entro un termine congruo per l'espletamento della complessa attività di co-progettazione per gli anni dal 2027 a data da definire in accordo con gli Enti che metteranno a disposizione appartamenti di proprietà pubblica, si provvederà all'approvazione e alla sottoscrizione di contratti di comodato d'uso, con il relativo inserimento nella nota integrativa al Bilancio di previsione della SdS Mugello

VISTO inoltre l'art. 15 della l.n. 241/1990 rubricato "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni"

RITENUTO OPPORTUNO per l'anno in corso, e in vista della gestione diretta e unitaria del servizio che prenderà avvio al 01.01.2027, stabilire:

- o per il Comune di Barberino di Mugello di sottoscrivere un accordo ex Art. 15 L 241/1990 per l'utilizzo di due unità abitative per le quali la SdS ha in corso una procedura di co-progettazione;
- o per il Comune di Borgo San Lorenzo di sottoscrivere un accordo ex Art. 15 L 241/1990 per l'utilizzo di una unità abitativa per la quale la SdS ha in corso una procedura di co-progettazione;
- o per il Comune di Scarperia e San Piero di sottoscrivere un accordo ex Art. 15 L 241/1990 per l'utilizzo di una unità abitativa per la quale la SdS ha in corso una procedura di co-progettazione;

RITENUTO opportuno approvare la bozza di accordo, ai sensi dell'art 15 della legge 241/1990, volto a regolare le attività di interesse, da sottoscrivere tra Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Scarperia e San Piero e Società della Salute del Mugello, delegando il Direttore alla firma e agli ulteriori adempimenti connessi alle attività di interesse



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta rilevate dal foglio firma depositato agli atti di questa S.d.S.;

Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della S.d.S. Mugello e con voto unanime.

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** la Convenzione tra SdS Mugello e i Comuni Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Scarperia e San Piero volta all'utilizzo degli immobili destinati all'Emergenza abitativa dal 01.04.2026 al 31.12.2026 salva proroga per uguale periodo, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE MANDATO** al Direttore per la firma delle Convenzioni e per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
- 3) **DI DARE ATTO** che le attività di cui alla presente Deliberazione hanno un costo presunto massimo complessivo di 38.963,28 € suddiviso come segue:
 - a. € 4.750,00 per la gestione di Casa Cardetole, ovvero l'importo mensile di € 593,75 se per durata inferiore agli 8 mesi;
 - b. € 17.475,53 per la gestione di Casa di Pietro, ovvero l'importo mensile di € 1.456,29 se per durata inferiore agli 8 mesi;
 - c. € 5.825,17 per la gestione di Casa Galliano 1, ovvero l'importo mensile di € 728,15 se per durata inferiore agli 8 mesi;
 - d. € 2.912,58 per la gestione di Casa Galliano 2, ovvero l'importo mensile di € 364,07 se per durata inferiore agli 8 mesi;
 - e. € 5.000,00 massimo per canone arredi e articoli domestici per Casa Galliano 1
 - f. € 3.000,00 massimo per canone arredi e articoli domestici per Casa Galliano 2
- 4) **DI DARE ATTO** che i costi di cui al punto 3) trovano copertura sulla deliberazione dell'Ufficio Bilancio e Programmazione Economica approvata in data odierna;
- 5) **DI PUBBLICARE** per quindici giorni consecutivi il presente atto sull'Albo online;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ai responsabili degli uffici comunali competenti per la convenzione

f.to **IL DIRETTORE**
(Marco Brintazzoli)

f.to **IL PRESIDENTE**
(Leonardo Romagnoli)

CONVENZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 PER L'UTILIZZO DI APPARTAMENTI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE PER INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA

TRA

Il **Comune di** _____, con sede in _____, C.F. _____, rappresentato da _____, in qualità di _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi di _____ (di seguito denominato "Comune")

E

La **Società della Salute del Mugello**, con sede in Borgo San Lorenzo (FI) via Togliatti, C.F. 05517830484, rappresentata da Marco Brintazzoli, in qualità di Direttore (di seguito denominata "SdS Mugello")

PREMESSO CHE

- La legge 241 del 7 agosto 1990 all'Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Comune è titolare delle funzioni in materia di politiche abitative e interventi a favore delle situazioni di emergenza abitativa;
- la Società della Salute del Mugello esercita funzioni di integrazione socio-sanitaria e promozione di interventi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale;
- la normativa regionale in materia di integrazione socio-sanitaria attribuisce alle Società della Salute funzioni di programmazione e gestione di interventi sociali e socio-sanitari a favore della popolazione residente;
- tra le finalità istituzionali del Comune rientra la realizzazione di interventi di contrasto al disagio abitativo e di sostegno alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale;
- la Società della Salute del Mugello, attraverso i servizi sociali territoriali, interviene nella presa in carico di situazioni di emergenza abitativa mediante progetti individualizzati di sostegno;
- tra le finalità istituzionali delle parti rientra il contrasto al disagio abitativo e la promozione di interventi temporanei di accoglienza abitativa e accompagnamento sociale;
- il Comune dispone di unità immobiliari destinate a civile abitazione che possono essere utilizzate per fronteggiare situazioni temporanee di emergenza abitativa;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e la Società della Salute del Mugello per l'utilizzo temporaneo di unità immobiliari destinate a civile abitazione di proprietà del Comune, da destinare a interventi temporanei di emergenza abitativa.
2. Gli immobili oggetto della presente convenzione sono individuati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto.
3. Nelle more di una più ampia integrazione dei Servizi per l'emergenza abitativa, e della più completa gestione di tutto il servizio da parte della SdS, si conviene di stipulare la presente convenzione per il periodo dal 01.04.2026 al 31.12.2026, salva proroga
4. Si specifica che la presente convenzione non comporta oneri a carico della Società della Salute del Mugello

Art. 2 – Finalità

1. Gli appartamenti sono destinati all'accoglienza temporanea di nuclei familiari o persone singole residenti nel territorio che versino in condizioni di emergenza abitativa accertata dai servizi sociali.
2. L'utilizzo degli immobili avviene nell'ambito di progetti individualizzati predisposti dai servizi sociali territoriali.

Art. 3 – Natura dell'utilizzo e Modalità di accoglienza

1. L'individuazione dei beneficiari avviene sulla base di valutazione dei servizi sociali della Società della Salute del Mugello sulla base di una valutazione professionale della situazione socio-economica e abitativa.
2. L'accoglienza è subordinata alla predisposizione di un progetto individualizzato di intervento sociale.
3. L'accoglienza ha carattere temporaneo ed è finalizzata al superamento della condizione di emergenza abitativa.
4. La durata della permanenza è stabilita nel progetto individuale.
5. L'accoglienza non genera in capo ai beneficiari alcun diritto alla permanenza nell'immobile oltre il periodo stabilito nel progetto sociale.

6. La durata dell'accoglienza è prevista dal progetto individuale, salvo proroga motivata disposta dal servizio sociale competente.
7. L'utilizzo degli immobili oggetto della presente convenzione ha carattere esclusivamente temporaneo e assistenziale. Tale utilizzo non costituisce in alcun modo: contratto di locazione, assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o concessione di diritti reali o personali di godimento;
8. La SdS Mugello, può disporre la cessazione anticipata dell'ospitalità in caso di:
 - a. venir meno delle condizioni di emergenza;
 - b. violazione delle regole di utilizzo dell'alloggio;
 - c. comportamenti incompatibili con la convivenza civile o con la sicurezza dell'immobile.

Art. 4 – Obblighi della Società della Salute del Mugello

La Società della Salute del Mugello si impegna a:

1. individuare i gestori delle strutture provvedere al pagamento dei compensi ai gestori
2. individuare i nuclei beneficiari attraverso i servizi sociali;
3. predisporre e monitorare i progetti socio-assistenziali di accompagnamento;
4. garantire il supporto sociale ai nuclei ospitati;
5. vigilare sul corretto utilizzo degli immobili;
6. comunicare tempestivamente al Comune eventuali criticità.

Art. 5 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

1. mettere a disposizione gli immobili individuati nell'Allegato A
2. garantire la disponibilità degli alloggi in condizioni idonee all'uso abitativo;
3. provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria;
4. a garantire le coperture assicurative degli immobili, nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'Art. 23 della convenzione costitutiva della SdS, mediante le polizze assicurative in essere con le rispettive compagnie di assicurazione.

Art. 6 – Spese di gestione

1. La presente convenzione non comporta costi a carico della Società della Salute del Mugello.
2. Le spese relative alla gestione ordinaria dell'immobile sono poste a carico dei soggetti gestori, secondo quanto stabilito nelle singole convenzioni. Il gestore provvederà al pagamento delle spese relative alle utenze domestiche
3. La TARI Tassa sui Rifiuti sarà posta a carico dei gestori delle strutture
4. Gli eventuali danni arrecati agli immobili dai soggetti ospitati sono segnalati al Comune per le valutazioni di competenza
5. Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria e la copertura assicurativa

Art. 7 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di 8 mesi dal 01.04.2026 al 31.12.2026, prorogabile per la medesima durata.
2. Alla scadenza potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Art. 8 – Monitoraggio e verifica

1. Le parti individuano propri referenti per il monitoraggio dell'attuazione della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano a effettuare periodiche verifiche sull'attuazione della presente convenzione e sui risultati degli interventi di accoglienza abitativa.
3. A tal fine potranno essere organizzati incontri periodici tra i referenti individuati dalle parti.

Art. 9 – Recesso e risoluzione

1. Ciascuna parte può recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico con preavviso di almeno 60 giorni.
2. In caso di grave inadempimento degli obblighi previsti, la convenzione può essere risolta previa diffida ad adempiere.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale).

Art. 11 - Modalità di sottoscrizione registrazione e imposta di bollo

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90 la presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o loro delegati.
2. La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata.
3. Ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del DPR n. 642/1972 l'imposta di Bollo non è dovuta.

Art.12 – Controversie

Ai fini della risoluzione delle controversie sorte in ragione dell'applicazione del presente contratto si elegge il Foro di Firenze quale Tribunale competente.

Art. 13 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto nel giorno dell'apposizione dell'ultima firma digitale.

Per il Comune di _____

Per la Società della Salute del Mugello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 11 del 26/03/26

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 27-03-2026 al 11-04-2026

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 27-03-2026